

AVVISO PUBBLICO

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GRATUITA, PER FINALITÀ SOCIALI, DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, DI PROPRIETÀ COMUNALE, A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI

Il Comune di Villafrati, in conformità della Legge 109/96, nonché dell'art.48, comma 3, lettera c) del D.Lgs 159/2011, come modificato dall'art. 36, comma 3, lett. a) della legge n. 132 del 1° dicembre 2018, promuove l'utilizzo a fini sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Villafrati e non utilizzabili per finalità istituzionali.

Il D.Lgs. 159/2011 prevede che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata siano trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione e che tali enti possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11/08/1991 n.266, a cooperative sociali di cui alla legge 08/11/1991 n.381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990 n.309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 08/07/1986 n.349 e s.m.i., e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi della legge del 18/08/2015 n.141.

CIÒ PREMESSO, SI INVITANO I SOGGETTI DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO A VOLER AVANZARE RICHIESTA DI CONCESSIONE, PER FINALITÀ SOCIALI, SECONDO LE MODALITÀ DI SEGUITO RIPORTATE E NEL RISPETTO DELLE DESTINAZIONI PREVISTE DAI DECRETI DI TRASFERIMENTO DI CIASCUN BENE.

Art.1

OGGETTO E FINALITÀ DEL PRESENTE AVVISO

Il presente Avviso Pubblico ha per oggetto l'individuazione della manifestazione di interesse dei soggetti cui concedere in uso i beni immobili individuati nella tabella allegata.

L'Amministrazione comunale concederà i beni confiscati nello stato in cui li ha acquisiti al proprio patrimonio.

Art.2

SOGGETTI DESTINATARI

I beni confiscati assegnati al Comune sono concessi a titolo gratuito ai soggetti di cui all'art. 48 comma 3, lettera c) del D.Lgs 159 del 06/09/2011 e indicati nell'art. 3 del Regolamento Comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, approvato con Delibera C.C. n° 43 del 30 aprile 2016 divenuta esecutiva il 30 aprile 2016 e precisamente:

- a) Comunità anche giovanili;
- b) Enti;
- c) Associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali;
- d) Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266;
- e) Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
- f) Comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;

- g) Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 ss.mm.ii.;

Non potranno concorrere alla concessione, comunità, associazioni, enti, persona giuridica, dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che ivi svolgano funzioni direttive ovvero le abbiano svolte nel quinquennio precedente. Non potranno altresì concorrere alla concessione, comunità, associazioni, enti, persona giuridica, dei quali facciano parte, anche quali semplici soci, soggetti che versino in ipotesi di incompatibilità o esclusione previste dalla legge 39/2013.

Il bene può essere assegnato nella sua interezza ad un singolo concessionario o a più concessionari per parti distinte o, anche, in forma congiunta.

Art.3

FINALITÀ

Il Comune di Villafrati conformemente alle finalità del vigente Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.lgs. n. 159 del 6.9.2011), si pone l'obiettivo di realizzare il pieno utilizzo dei beni confiscati e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune, per dare concretezza alla "aggressione" al patrimonio della criminalità organizzata, quale strumento efficace per la disarticolazione delle organizzazioni criminali e quale pratica virtuosa di restituzione alla collettività dei beni appartenuti a clan, attesa la relativa rilevanza sociale e civica e la possibilità di lavoro e crescita economica dei territori.

La concessione del bene è finalizzata al suo pieno utilizzo per la realizzazione di attività sociali al servizio del territorio al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e creare un'opportunità di sviluppo e di lavoro, con l'obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento, la disoccupazione.

Nello specifico:

1. Creazione di spazi per la promozione di attività volte a prevenire e rimuovere situazioni di disagio e degrado sociale; all'integrazione sociale di soggetti svantaggiati; alla creazione di opportunità occupazionali e/o auto sostentamento, sui principi della solidarietà e della legalità.
2. Creazione di spazi per la promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative e attività culturali anche in collaborazione con enti pubblici e privati, con particolare attenzione all'impatto sul territorio e al sociale; per la diffusione della cultura nel territorio, la conoscenza e la tutela del patrimonio storico-artistico-ambientale;
3. Creazione di spazi per le attività educative e ludico-creative, per promuovere l'incontro, la partecipazione e lo sviluppo di percorsi di cittadinanza attiva, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie; per attività di sostegno ai percorsi educativi rivolti alle famiglie svantaggiate.
4. Realizzazione di attività di tipo imprenditoriale, senza scopo di lucro e con esclusiva finalità sociale, avente ad oggetto attività agricole, zootecniche, forestali, floriculture o similari che promuovano l'occupazione attraverso l'educazione al mestiere.

Art.4

VERBALE DI SOPRALLUOGO

I soggetti partecipanti definiti al precedente art.2 dovranno effettuare sopralluogo presso gli immobili in oggetto, pena l'esclusione dalla procedura. Tale sopralluogo dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentante del soggetto giuridico candidato o da persona da lui incaricata munita di delega scritta, previo appuntamento concordato con l'ufficio tecnico.

Durante il sopralluogo i soggetti partecipanti dovranno prendere atto delle condizioni degli immobili e, a conclusione, sarà redatto apposito verbale.

Art.5

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

I soggetti interessati alla concessione di uno o più beni, dovranno avanzare all'Amministrazione Comunale, per ciascun bene che intendono ottenere in concessione, apposita richiesta per conseguirne l'assegnazione.

La domanda, inviata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata all'uopo creata e corredata da dichiarazione per il consenso al trattamento dei dati personali, dovrà contenere i seguenti documenti:

- a) Istanza;
- b) Certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante l'assenza in capo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- c) Per le cooperative sociali ed i loro consorzi;
 1. Iscrizione alla Camera di Commercio;
 2. Iscrizione al Registro regionale delle cooperative;
 3. Iscrizione all'Albo nazionale, regionale o provinciale ove corrisponde la sede legale;
- d) Per le organizzazioni di volontariato;
 1. Iscrizione all'Albo nazionale, regionale o provinciale ove corrisponde la sede legale;
- e) Per le altre ONLUS;
 1. Iscrizione all'anagrafe nazionale delle ONLUS;
- f) Per le associazioni di promozione sociale;
 1. Iscrizione all'Albo nazionale, regionale o provinciale ove corrisponde la sede legale;
- g) Per le Associazioni Ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art.13 della legge 08/07/1986 n.349 e s.m.i.:
 1. il numero e la data del Decreto di riconoscimento;
- h) Relazione descrittiva delle attività svolte;
- i) Elenco della compagine sociale;
- j) Progetto di fattibilità con indicazione del bene che si intende utilizzare ed esposizione dettagliata delle attività e dei servizi che si intendono realizzare;
- k) Elenco dei lavori e degli interventi che si intendono effettuare;

Per tutti:

1. Il progetto di gestione che il soggetto richiedente propone di svolgere tramite l'utilizzo del bene del quale richiede la concessione, redatto e sottoscritto dal legale rappresentante, contenente:
 - le attività da svolgersi presso il bene richiesto e le modalità di accesso da parte dell'utenza;
 - la durata del progetto e la durata del rapporto di concessione in relazione alle spese che l'assegnatario dovrà sostenere in base agli interventi da eseguire sui beni al fine del loro immediato utilizzo (l'Amministrazione concederà i beni confiscati nello stato in cui li ha acquisiti al proprio patrimonio);
 - i destinatari del progetto;
 - la ricaduta sul territorio dal punto di vista sociale, economico e del contesto;
 - le modalità di comunicazione all'esterno;
 - gli eventuali contatti di rete a livello cittadino sia con soggetti pubblici sia con soggetti privati;
 - il piano economico relativo alla gestione.
2. Soggetti coinvolti nell'iniziativa e soggetti destinatari delle attività;
3. Relazione sulla struttura organizzativa del richiedente, dalla quale emerga:
 - l'idoneità della medesima a far fronte al progetto da mettere in atto;
 - le capacità professionali - organizzative impiegate per la realizzazione del progetto da realizzarsi, allegando il curriculum vitae debitamente sottoscritto dagli interessati, specificando l'esistenza di dipendenti o soci dipendenti.

4. Descrizione degli eventuali interventi da effettuare sul bene (terreno e/o fabbricato) richiesto in concessione al fine di renderlo compatibile rispetto al progetto presentato, con l'indicazione:
 - dei costi che il concessionario si impegna a sostenere;
 - dei tempi previsti per la messa a regime del bene ai fini dell'attività proposta.
5. Relazione analitica descrittiva delle attività già svolte, sia in termini di gestione sia di partecipazione in rete, nell'ultimo triennio del soggetto richiedente, analoghe a quelle che si intendono realizzare utilizzando il bene, specificando:
 - l'eventuale utilizzo di altri beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - i committenti per i quali si è svolto il servizio (Enti locali, altro);
 - la data di inizio e di scadenza dell'affidamento;
 - il numero totale dei mesi di gestione;
 - gli estremi dell'atto di affidamento.
6. Rilevanza sociale delle iniziative/attività proposte.

Alla richiesta dovrà essere allegato inoltre, in originale o copia conforme autenticata a norma di legge, la seguente documentazione:

- 1.a) Per Enti, Comunità, Associazioni riconosciute e non: l'atto costitutivo e lo Statuto, il verbale del rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi e il verbale di nomina del rappresentante legale, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, bilancio approvato dell'ultimo anno.
- 1.b) Per le Cooperative Sociali: l'atto costitutivo, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, bilancio approvato dell'ultimo anno e il certificato di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio, Sezione Cooperative a mutualità prevalente, secondo quanto previsto dal Decreto 23/06/2004 del Ministero delle Attività Produttive.
- 1.c) Per le Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge 21/08/1991 n.266 e s.m.i.:
l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, bilancio approvato dell'ultimo anno e il Decreto di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge Regionale 16/03/1994 n.11.
- 1.d) Per le Comunità terapeutiche e centri di recupero e cura tossicodipendenti di cui al DPR 09/10/1990 n.309 e s.m.i.: l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, bilancio approvato dell'ultimo anno e il Decreto di riconoscimento come Ente ausiliario della Regione o dello Stato.
- 1.e) Per le Associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art.13 della legge 08/07/1986 n.349 e s.m.i.:
l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, bilancio approvato dell'ultimo anno e il Decreto di riconoscimento.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente, in carta semplice e corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità inerente l'anagrafica di tutti i soci e soggetti responsabili dell'ente/associazione (*codice fiscale, stato di famiglia e di residenza in corso di validità, autocertificazione antimafia*) anche di soggetti di fatto conviventi.

Il Comune di Villafrati procederà a richiedere alla Prefettura competente il rilascio di informazioni tendenti ad attestare la insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

In assenza di tempestiva comunicazione da parte della Prefettura delle informazioni di cui sopra, il Comune di Villafrati procederà sotto condizione risolutiva dell'accertamento successivo di tentativi di infiltrazione mafiosa, accertamento che sarà costante anche successivamente all'affidamento della gestione del bene.

Art.6

AMMISSIONE ALLA PROCEDURA E AFFIDAMENTO

La Commissione, all'uopo nominata, nel giorno fissato per l'apertura delle pec ricevute, che verrà opportunamente comunicato, in seduta pubblica provvederà a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e a proclamare l'elenco dei soggetti partecipanti ammessi. Successivamente la Commissione, in una o più sedute riservate, procederà, sulla base della documentazione presentata dai soggetti ammessi, all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri riportati nel presente avviso pubblico.

Tutte le operazioni saranno verbalizzate.

Il Presidente della Commissione, in seduta pubblica, la cui data e ora sarà comunicata ai soggetti ammessi al recapito di posta elettronica indicato dagli stessi sull'istanza di partecipazione, procederà alla lettura della graduatoria provvisoria, per ciascuno dei beni confiscati.

L'assegnazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata all'accertamento dei requisiti dichiarati in fase di redazione della proposta progettuale e all'approvazione dei verbali, fermo restando quanto precisato in relazione all'informazione antimafia.

I soggetti provvisoriamente concessionari sono obbligati, entro i termini prescritti dalla P.A., a fornire la documentazione necessaria alla stipula del contratto di concessione richiesta dall'ufficio competente. Qualora i soggetti provvisoriamente concessionari non assolvano a tali adempimenti, l'affidamento dei beni confiscati potrà essere revocato e concesso al successivo in graduatoria.

Si precisa che la procedura ha un carattere preminentemente esplorativo, nel senso che il Comune di Villafrati si riserva di valutare con piena discrezionalità le proposte formulate, al fine di assicurare il pieno soddisfacimento delle finalità previste dalla legislazione sui beni immobili confiscati.

Art.7

PRIORITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONCESSIONARIO

In caso di richieste avanzate da più soggetti per il medesimo bene, la Commissione, acquisite le richieste, individuerà il concessionario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate che devono essere tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni dei decreti di destinazione, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità della Legge 07/03/1996 n.109 e s.m.i. (*disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati*) e dell'art. 48 comma 3, lettera c) del D.Lgs 159 del 06/09/2011 (*codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione – destinazione beni confiscati*).

Si terrà conto, anche, dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e relativa all'ultimo triennio, della sua esperienza in materia di gestione di beni confiscati, della sua struttura e della dimensione organizzativa.

Ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione del concessionario, con riferimento a ciascun bene confiscato da destinarsi a finalità sociali, si seguiranno gli elementi di valutazione di seguito indicati con i relativi punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE	INDICATORI	PUNTEGGIO
Qualità della proposta progettuale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obiettivi ▪ Attività ▪ Modalità di svolgimento ▪ Risorse impiegate (numero e requisiti professionali) 	Max 40
Tempistica	Tempi previsti per la funzionalità a regime della proposta presentata: Congruità della durata richiesta nel progetto rispetto all'attività proposta	Max 10
Sostenibilità economico-finanziaria	Piano economico finanziario della sostenibilità del progetto	Max 10
Qualità della proposta progettuale in termini di ricaduta sul territorio dal punto di vista sociale, economico, del contesto cui territorialmente esso appartiene	-Misure volte a sostenere situazioni di particolare bisogno o emergenza rivolte a fasce disagiate -L'integrazione sociale di soggetti svantaggiati opportunità occupazionali e/o auto sostentamento -Promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative e attività culturali -Attività educative e ludico-creative, sviluppo di percorsi di cittadinanza attiva di sostegno alle famiglie nei percorsi educativi	Max 30
Esperienza specifica in attività coerenti con quelle indicate nel progetto	Capacità tecnica relativamente all'esperienza e alla professionalità acquisita nella gestione o nella partecipazione in rete nell'ultimo triennio di attività analoga a quella che si intenda realizzare nel bene attribuito	Max 5
	Capacità organizzativa relativamente all'assetto del Soggetto richiedente e al personale che intende a qualunque titolo impiegare nell'attività sul bene	Max 5

Art. 8

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La convenzione, indipendentemente dall'attività da svolgersi sul bene concesso, prevede a carico del concessionario:

- a. L'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente, secondo le previsioni del bando e della convenzione;
- b. L'obbligo di tenere costantemente informato l'ente concedente sull'attività svolta;
- c. L'obbligo di stipulare in favore del Comune apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per tutti i rischi che possono gravare sull'immobile, anche quelli derivanti da incendio, atti vandalici e dal cattivo uso dell'immobile imputabile al concessionario nonché a copertura di eventuali beni diversi dall'immobile che hanno un valore economico significativo;
- d. L'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- e. L'obbligo di rispettare la Legge n. 46/90 e il D.Lgs. n. 81/2008 nonché le norme in materia di sicurezza degli impianti, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- f. L'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turba lo stato del possesso;

- g. L'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- h. L'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- i. L'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
- j. L'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- k. L'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completo degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- l. L'obbligo di esporre sui beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta verde sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Villafrati in alto al centro e il numero della concessione, la seguente dicitura: "Bene confiscato alla mafia Patrimonio del Comune di Villafrati";
- m. L'obbligo di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Villafrati in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire sugli imballaggi e sulle confezioni di vendita anche la dicitura: "Prodotti provenienti dalle terre confiscate alla mafia Patrimonio del Comune di Villafrati";
- n. Il divieto di apportare qualsiasi modifica all'immobile, senza la preventiva autorizzazione del Comune. Qualsiasi miglioria apportata all'immobile resterà, allo scadere dell'affidamento, di proprietà del Comune, senza che il concessionario possa avere nulla a pretendere a tale titolo.
- o. L'obbligo di restituire i beni nella loro integrità, comprensivo delle eventuali migliorie e/o aggiunte, salvo il normale deperimento d'uso.
- p. L'obbligo di restituire i beni in qualsiasi momento prima della scadenza della convenzione, secondo quanto previsto dal successivo art. 9, ultima parte.

Art. 9

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in massimo dieci anni e decade automaticamente, senza necessità di disdetta, allo scadere del termine finale, senza possibilità di proroga tacita e con possibilità di proroga esplicita previo parere della Commissione che valuterà la sussistenza dei presupposti e l'opportunità delle proroga. La Giunta Comunale con propria delibera prenderà atto del parere espresso dalla Commissione.

Alla scadenza della convenzione al concessionario non compete alcuna indennità e/o rimborso di qualsiasi genere e natura.

A richiesta del concessionario, previa valutazione della permanenza e dell'attualità di tutti i criteri di assegnazione iniziali, la convenzione è rinnovabile, prima della scadenza, per un ulteriore periodo pari a quello scaduto.

La durata della convenzione e dei relativi rinnovi non potrà comunque superare, complessivamente, i 20 anni.

La richiesta di rinnovo deve pervenire al Comune di Villafrati almeno sei mesi prima della scadenza.

La durata della concessione sarà modulata in relazione alla proposta formulata in fase di partecipazione alla selezione, in relazione alle spese che l'assegnatario dovrà sostenere in base agli interventi manutentivi che gli immobili richiedono al fine del loro immediato utilizzo, poiché l'Amministrazione concede gli immobili confiscati nello stato in cui li ha acquisiti al proprio patrimonio.

La richiesta è esaminata secondo la procedura di cui all'art. 6, con l'esclusione delle disposizioni relative alla formazione della graduatoria.

Il concedente può richiedere in qualsiasi momento la restituzione del bene nel caso in cui il relativo utilizzo a fini istituzionali o sociali venga valutato più strategico dell'uso effettuato dal concessionario. La richiesta di restituzione è deliberata dalla G.M., previa acquisizione del parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, *della Commissione* per l'affidamento dei beni confiscati.

Art. 10

DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi a qualunque titolo il contratto di concessione. La trasgressione del suddetto divieto comporta l'automatica decadenza della concessione.

Art. 11

REVOCA

La revoca della concessione è dichiarata con delibera di G.M., senza diritto di alcun indennizzo in favore del concessionario, previa contestazione scritta e previa acquisizione del parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, *della Commissione* per l'affidamento dei beni confiscati, quando:

1. il concessionario utilizza il bene per fini diversi da quelli riportati nel contratto;
2. il bene non viene utilizzato;
3. il bene viene utilizzato solo per brevi periodi;
4. si verifica lo scioglimento dell'Ente affidatario;
5. quando sussistono gravi motivi di inadempienza rispetto alle condizioni stabilite nella convenzione;
6. quando si riscontrano illeciti e/o violazioni delle Leggi e dei regolamenti comunali;
7. quando vengono meno le ragioni dell'assegnazione iniziale.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, tramite propri funzionari, ispezioni e controlli al fine di verificare l'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento Comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, approvato con Delibera C.C. n° 43 del 30 aprile 2016 e della convenzione. Ha anche facoltà di ispezione il Sindaco o un suo delegato.

Art. 12

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La richiesta di concessione dovrà essere inviata tramite pec oppure inviata in busta chiusa con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di invio tramite pec l'istanza dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, mentre in caso di istanza cartacea, dovrà riportare la firma in calce.

L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta e inviata, pena l'esclusione dalla procedura di affidamento, entro il termine perentorio delle ore del giorno, ai seguenti indirizzi:

posta certificata elettronica: uff.beniconfiscati@pec.comune.villafrati.pa.it

indirizzo: Comune di Villafrati, Piazza Umberto I, 12 90030 Villafrati (PA).

Nella busta o nell'oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura "RICHIESTA CONCESSIONE BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA"; dovrà inoltre essere indicato il nome del mittente, l'indirizzo di posta elettronica e il domicilio dello stesso.

Art. 13

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del procedimento ai sensi del D.Lgs 241/90 è la Dr.ssa Giovanna Lo Piccolo.

Per informazioni in merito ai contenuti del presente Avviso Pubblico si potrà inoltrare, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione e fino al, richiesta via posta elettronica ai seguenti indirizzi:

E-mail: protocollo@comune.villafrati.pa.it

Pec: protocollo@pec.comune.villafrati.pa.it

Villafrati, li

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Dr.ssa Giovanna Lo Piccolo

I Componenti della Commissione Speciale Permanente per l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità organizzata:

Segretario Comunale Dr. Sebastiano Emanuele Furitano: parere FAVOREVOLE

Responsabile dei Settori III e IV Arch. Alfredo La Barbera: parere FAVOREVOLE

Responsabile dei Settori I e II Dr.ssa Giovanna Lo Piccolo: parere FAVOREVOLE

Assistente Sociale Dr.ssa Francesca Brancato: parere FAVOREVOLE